

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL C.C. N. 293 IN DATA 17.12.1994

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto della tassa

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo, del soprassuolo e sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni di spazi soprastanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 2

Soggetti Attivi e Passivi

la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 3

Occupazioni - Criteri di distinzione

Le occupazioni si dividono in due categorie: Permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporaneo di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 4

Suddivisione del territorio

Ai sensi dell'art. 43, 1 comma del D.L.gs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla IV classe.

In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del predetto D.L.gs., il territorio del Comune si suddivide in tre categorie, come da elenco e planimetria di suddivisione, allegato 1) al presente regolamento.

Le tariffe sono stabilite con riferimento alla I categoria. Per la categoria II le tariffe sono ridotte del 20%, per la categoria III le tariffe sono ridotte del 40%.

ART. 5

Determinazione superficie occupata

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.L.gs 507/93, effettuate nell'ambito della stessa categoria, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 6

Calcolo superficie

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri, del 25% per la parte ecceda ordinaria ridotta al 50%.

CAPO II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 7

Occupazione permanente

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La tariffa ordinaria è stabilita nei termini di cui all'art. 40, comma 3 del D.L.gs 507/93, nell'ambito delle tariffe minime e massime previste dalle disposizioni vigenti.

ART.8

Occupazioni con tende

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

ART. 9

Passi carrabili - definizione, misurazione tariffe

Sono considerati passi carrabili quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10%.

Per i passi carrabili, La tariffa ordinaria, è ridotta al 50%.

ART. 10

Passi carrabili - divieto di sosta

Su espressa richiesta del proprietario dell'accesso, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata nell'area antistante l'accesso stesso. A tal fine la profondità dello spazio carrabile, non può essere inferiore ad 1 metro lineare e la superficie complessiva non può comunque estendersi oltre i 10 metri quadrati.

Tale divieto non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.

ART. 11

Passi carrabili non utilizzati

La tariffa è ridotta al 45% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

ART. 12

Passi carrabili accesso impianti distributori carburanti

Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

ART. 13.

Passi carrabili - affranco

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 14

Passi carrabili - Rimessa in pristino

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

ART. 15.

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, ecc.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri stabiliti dai successivi artt. 16 e 17. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire ad altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 16

Occupazione condutture, cavi, ecc. - determinazione tariffe

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al precedente art. 15, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade Comunali o Provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Le tariffe verranno stabilite nei termini ed in base alle tariffe minime e massime previste dalle disposizioni di legge in vigore (attualmente D.L.gs 507/93).

ART. 17

Occupazioni temporanee con cavi, condutture ecc.

Per le occupazioni temporanee di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.L.gs 507/93, la tassa, in deroga a quanto stabilito per le occupazioni temporanee dai successivi articoli, è determinata in misura forfettaria, nei termini ed entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

ART. 18

Distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi di carburanti, l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo Comunale, la tassa è dovuta con le modalità di cui all'art. 48 del D.L.gs 507/93. La misura della tariffa, nei termini e nei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni di legge, verranno stabiliti con apposite deliberazioni.

CAPO IV - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 19

Occupazioni temporanee - criteri commisurazione e fasce utilizzo giornaliero

Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie individuate nell'art. 4 del presente regolamento. in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tariffa giornaliera si applica in base alle seguenti fasce orarie e categorie di occupazioni:

- occupazioni temporanee effettuate con attività di commercio ambulante:
- 1 fascia: dalle ore 7.00 alle ore 14.00
- 2 fascia: dalle ore 14.01 alle ore 21.00
- 3 fascia: dalle ore 21.01 in rapporto di 1/24 ogni ora fino alle 7.00 del mattino.
- altre occupazioni temporanee: 1/24 ogni ora giornaliera di occupazione.

Le tariffe saranno stabilite con deliberazione, nei termini e nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, separatamente per le due tipologie sopraindividuate.

ART. 20

Occupazioni temporanee . riduzioni e maggiorazioni

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie, sono ridotte del 25%.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa v'è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti (esercanti il commercio su aree pubbliche) dagli esercizi pubblici (somministrazione di alimenti e bevande) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell' 80% le tariffe poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30%. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

ART. 21

Riscossione mediante concessione

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

CAPO V - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

ART. 22

Esenzione dalla tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L.15 novembre 1993, n.507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ed esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi i cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Per l'anno 1995, viene applicato l'art. 3/bis del D.L. 5151/94, come convertito nella legge 596/94, esonerando dal pagamento, la tassa prevista dagli artt. dal 9 al 14 del presente regolamento

ART.23

Esclusione della tassa

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 24

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, commi 1 e 2).

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorno prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART.25

Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n.50/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione.

ART. 26

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo. ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

ART. 27

Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dal comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma 1).

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande o dalle date di presentazione della documentazione integrativa.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 28

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

ART. 29

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2).

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 30

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 31

Revoca dalla concessione e/o autorizzazione

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1).

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 32

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 33

Rimozioni dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO VII - SANZIONI

ART. 34

Sanzioni

Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.gs.507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35

Versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 36

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 37

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art.2752 del codice civile.

ART. 38

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art.46 del DLG 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L.50.000.

c) comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.L.gs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 39

Accertamento rimborsi

Per l'accertamento ed eventuali rimborsi, si applica l'art.51 del D.Lgs. 507/93.

Art.40

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**ELENCO VIE ED AREE PUBBLICHE COMPRESSE NELLE ZONE INDIVIDUATE
NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA AL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.**

CATEGORIA 1 - ZONA SEGNATA IN ROSSO NELLA PLANIMETRIA

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LIGUGNANA

Le vie e aree pubbliche interne alle fosse del centro storico., via patriarcato, piazzale taliano, via macello fino incrocio con via della bonta' - via della bonta', tratta via savorgnano fino incrocio via belvedere, tratta iniziale via belvedere, tratto via Tomadini, via freschi, via Francesco d'assisi, Viapadre Kolbe, Via magellano, Via Moro, Via Oberdan, Via Brigade Veneziano, Via De Rocco, Via Brigade di Nanni, Via Brigade Ottobrina, Via Via L Nieve, Via Vespucci, Via Colombo, Via Galante Ciliti, Via Sabotino, Via Monte Sei Busi, Via Monte Santo, Via S. Michele, Via Redipuglia, Via Vittorio Veneto, Via Monte Solitario, Tratto via Trento, latonord via carbona, via Montello, Via Podgora, Via Carso, Piazza Liberta', Via Piave, Via Isonzo, Via 24 Maggio, Via Tonelli Luisa, Via Monte Canin, Via Cragnutto, Via Monte Nero, Piazza 4 novembre, Via Pasubio, Via Monte Grappa, Via Adamello, Via Trieste, Via delle Margherite, Via Giardino, Via Sole, Via Progresso, , Via Risorgimento, Piazzale Santuario, Via Nuova, Tratto iniziale via Toti, Tratta Via Madonna di Rosa, Viale Madonna di Rosa, Via S. Nicolo', Via Breve, Via del Sole, Via Gastaldis, Via Polo, Via Verdi, Via Rinascita, V.le del Mattino, Via Don Sturzo, Viale Gramsci, Via de Gasperi, Via Toneai, V.le Matteotti, Via Mercato, Via S.Sabina, Via Di Vittorio, Via Delle acque, Via Roma, Via Fabrici, Via Stazione, Via Delle Fosse, Via Divisione Julia, Via Brigade Osoppo, Via Martiri della Liberta', Via Delfino, Via Diaz, Via Lamarmora, Via Codizze, Viale del tramonto, Via D'Amunzio, Via del Combattente, Via Petrarca, Fia Foscolo, Via Battisti, Tratto via Fontanasso, Tratto Via Boreana fino incrocio via pascoli, Via Pascoli, Via Carducci, Tratto Viale San Giovanni, Via Del Fiore, Via Speranza, Tratto Via Sant'urbano, Via Falcon Vial, Via Sbrojavacca, Via Stufferi, Vicolo S. Rocco, Via Pordenone, Via 27 febbraio, V.le zuccherificio, Via Massimò d'Azelio, Via Giusti, Via Alfieri, Tratto Via Prodolone Via Bassa,

CATEGORIA 2 - ZONA SEGNATA IN GIALLO NELLA PLANIMETRIA

**ZONE LIMITROFE ALLA CAT. 1 E CENTRI URBANI DELLE FRAZIONI DI
PRODOLONE, SAVORGNANO, GLERIS, BRAIDA, ROSA.**

Via Madonna di Rosa, Via Rosa, Via Dogna, Via Taglioamento, Via Ramon, Tratto Via Toti, Tratto Via Natisone, Tratto Viale Udine, Tratto Via Sant'Urbano, Tratto Viale San Giovanni, Lato Via Pascoli, Tratto Via Boreana, Via Zara fino incrocio con Via Pradis, Via Pradis, Lato Via Carbona, Via D.Monumenti, Tratto Via Bottari, Vicolo Bottari, Via Morsano, Via Cordovado, Via Del Mei Tomadini, Via Corta, Tratto Via Vissignano fino incrocio Via Corta, Via Provinciale, Via Cristo, Via Chiesa, Via Roggia, Tratto Via Ferrovia, Tratto Via Gazziola, Tratto Via San Vito, Via Masotti, Tratto Via Versa, Via San Rocco, Via Sacconi, Via Rigolo, Via Maggiore, Via

Bagnarola, V.le Di Mezzo, Tratto Via Melmose, Piazzale del Tiglio, Via Santa Petronilla, Via Cassini, Via Casello, Viale Prodolone, Via Mulino, Piazza Centrale, Vicolo Viola, Via Delle Scuole, Tratto Via San Giovanni fino incrocio Via delle Sentis, Via San Carlo, Via Delle Sentis, Via Gregoris Learco, Via Madonna, Via Del Zuch, Via S.Martino, Via Solferino, Tratto Via Stringelis, Via Dei Prodolons, Tratto Via Canedo, Via Collina, Tratto Via Pordenone, Via Mazzini, Lato Via Treviso, Via Motta, Via Solitaria, Via Santa Caterina, Via Oderzo,

CAT. 3 -

Tutte le Vie e gli Spazi Pubblici non compresi nelle precedenti categorie.

**ELENCO VIE ED AREE PUBBLICHE COMPRESSE NELLE ZONE INDIVIDUATE
NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA AL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.**

CATEGORIA 1 - ZONA SEGNATA IN ROSSO NELLA PLANIMETRIA

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LIGUGNANA

Le vie e aree pubbliche interne alle fosse del centro storico., via patriarcato, piazzale taliano, via macello fino incrocio con via della bonta' - via della bonta', tratta via savorgnano fino incrocio via belvedere, tratta iniziale via belvedere, tratto via Tomadini, via freschi, via Francesco d'assisi, Viapadre Kolbe, Via magellano, Via Moro, Via Oberdan, Via Brigate Veneziano, Via De Rocco, Via Brigate di Nanni, Via Brigate Ottobriano, Via Via I Nievo, Via Vespucci, Via Colombo, Via Galante Ciliti, Via Sabotino, Via Monte Sei Busi, Via Monte Santo, Via S. Michele, Via Redipuglia, Via Vittorio Veneto, Via Monte Solitario, Tratto via Trento, latonord via carbona, via Montello, Via Podgora, Via Carso, Piazza Liberta', Via Piave, Via Isonzo, Via 24 Maggio, Via Tonelli Luisa, Via Monte Canin, Via Cragnutto, Via Monte Nero, Piazza 4 novembre, Via Pasubio, Via Monte Grappa, Via Adarnello, Via Trieste, Via delle Margherite, Via Giardino, Via Sole, Via Progresso, , Via Risorgimento, Piazzale Santuario, Via Nuova, Tratto iniziale via Toti, Tratta Via Madonna di Rosa, Viale Madonna di Rosa, Via S. Nicolo', Via Breve, Via del Sole, Via Gastaldis, Via Polo, Via Verdi, Via Rinascita, V.le del Mattino, Via Don Sturzo, Viale Gramsci, Via de Gasperi, Via Tonca, V.le Matteotti, Via Mercato, Via S.Sabina, Via Di Vittorio, Via Delle acque, Via Roma, Via Fabrici, Via Stazione, Via Delle Fosse, Via Divisione Julia, Via Brigate Osoppo, Via Martiri della Liberta', Via Delfino, Via Diaz, Via Lamarmora, Via Codizze, Viale del tramonto, Via D'Amunzio, Via del Combattente, Via Petrarca, Via Foscolo, Via Battisti, Tratto via Fontanasso, Tratto Via Boreana fino incrocio via pascoli; Via Pascoli, Via Carducci, Tratto Viale San Giovanni, Via Del Fiore, Via Speranza, Tratto Via Sant'urbano, Via Falcon Vial, Via Sbrojavacca, Via Stufferi, Vicolo S. Rocco, Via Pordenone, Via 27 febbraio, V.le zuccherificio, Via Massimò d'Azelio, Via Giusti, Via Alfieri, Tratto Via Prodolone Via Bassa,

CATEGORIA 2 - ZONA SEGNATA IN GIALLO NELLA PLANIMETRIA

**ZONE LIMITROFE ALLA CAT. 1 E CENTRI URBANI DELLE FRAZIONI DI
PRODOLONE, SAVORGNANO, GLERIS, BRAIDA, ROSA.**

Via Madonna di Rosa, Via Rosa, Via Dogna, Via Taglioamento, Via Ramon, Tratto Via Toti, Tratto Via Natisone, Tratto Viale Udine, Tratto Via Sant'Urbano, Tratto Viale San Giovanni, Lato Via Pascoli, Tratto Via Boreana, Via Zara fino incrocio con Via Pradis, Via Pradis, Lato Via Carbona, Via D.Monumenti, Tratto Via Bottari, Vicolo Bottari, Via Morsano, Via Cordovado, Via Del Mei Tomadini, Via Corta, Tratto Via Vissignano fino incrocio Via Corta, Via Provinciale, Via Cristo, Via Chiesa, Via Roggia, Tratto Via Ferrovia, Tratto Via Gazziola, Tratto Via San Vito, Via Masotti, Tratto Via Versa, Via San Rocco, Via Sacconi, Via Rigolo, Via Maggiore, Via

Bagnarola, V.le Di Mezzo, Tratto Via Melmose, Piazzale del Tiglio, Via Santa Petronilla, Via Cassini, Via Casello, Viale Prodolone, Via Mulino, Piazza Centrale, Vicolo Viola, Via Delle Scuole, Tratto Via San Giovanni fino incrocio Via delle Sentis, Via San Carlo, Via Delle Sentis, Via Gregoris Learco, Via Madonna, Via Del Zuch, Via S.Martino, Via Solferino, Tratto Via Stringelis, Via Dei Prodolons, Tratto Via Canedo, Via Collina, Tratto Via Pordenone, Via Mazzini, Lato Via Treviso, Via Motta, Via Solitaria, Via Santa Caterina, Via Oderzo,

CAT. 3 -

Tutte le Vie e gli Spazi Pubblici non compresi nelle precedenti categorie.

- Tassa per occupazione permanente - tariffa base L. 43.000 al metro quadro
- Tassa per occupazione temporanea - tariffa base L. 3.000 al metro quadro, da rapportare alle ore di utilizzo in ragione di 1/24 ciascuna.
- Tassa per occupazione temporanea per fasce di utilizzo:
 - 1 fascia L. 2.000 al metro quadro
 - 2 fascia L. 1.200 al metro quadro
 - 3 fascia L. 800 al metro quadro
- Tassa per occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, con condutture, cavi ed impianti in genere: Si applica la tariffa massima e precisamente:
 - L. 500.000 al Kilometro lineare.
- tassa per occupazione del suolo e sottosuolo con distributori di carburanti:
 - a) centro abitato L. 76.000

- b) zona limitrofa L. 46.000
- c) sobborghi e zone periferiche L. 20.000
- d) frazioni L. 10.000

Tassa per l'occupazione del suolo o soprassuolo per l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:

- a) centro abitato L. 20.000
- b) zona limitrofa L. 15.000
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000